



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
Comuni di
FRASSINETTO INGRIA NOASCA
PONT CANAVESE RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'USO DEL GONFALONE

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 16 del 14/09/2026



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

FRASSINETTO INGRIA NOASCA

PONT CANAVESE RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Il gonfalone

Art. 3 - Custodia del gonfalone

Art. 4 - Uso del gonfalone

Art. 5 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

Art. 6 - Rinvio

Art. 7 - Entrata in vigore



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
Comuni di
FRASSINETTO INGRIA NOASCA
PONT CANAVESE RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'uso del gonfalone dell'Ente e fornisce cenni di cerimoniale da osservare in caso di cerimonie pubbliche territoriali.

Art. 2 - Il gonfalone

1. Il gonfalone è l'emblema con il quale l'Unione Montana Valli Orco e Soana rappresenta unitariamente l'intera comunità locale nelle cerimonie ufficiali. Raffigura centralmente il logo ricamato dell'Ente nei filati dei vari colori su sfondo bianco, bordato di color verde, con tre punte nella parte inferiore e rifinito con cordone, fiocchi e frangia oro.

Art. 3 - Custodia del gonfalone

1. Il gonfalone viene di norma collocato nell'ufficio del Presidente o in una sala dell'Ente.

Art. 4 - Uso del gonfalone

1. Il gonfalone rappresenta l'Unione Montana Valli Orco e Soana nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, militari, di tipo umanitario e solidaristico a cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione, accompagnando il Presidente o persona da lui delegata.

2. La partecipazione del gonfalone, è prevista anche in occasione delle commemorazioni funebri di Amministratori e di Consiglieri dell'Unione deceduti durante la permanenza in carica, di dipendenti deceduti in servizio e, su decisione del Presidente, in caso di decesso di ex Presidenti, ovvero di ex Amministratori o ex Consiglieri, sentiti i familiari. Nel caso di lutto, lo stesso verrà abbrunato con un fiocco di colore nero in segno di lutto.

3. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti pubblici e/ privati esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Presidente, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali l'Ente è depositario.

4. Non è necessaria alcuna autorizzazione del Presidente per l'esibizione del Gonfalone nelle seguenti ricorrenze:

- Anniversario della Liberazione (25 Aprile)



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

FRASSINETTO INGRIA NOASCA

PONT CANAVESE RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA

- Festa del Lavoro (1 maggio)
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre)
- Cerimonie organizzate dall'Ente.

Art. 5 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

1. Il Gonfalone è retto in via prioritaria dal personale della Polizia Locale o in subordine da amministratori in corso di reggenza o dipendenti dell'Unione ed in ulteriore subordine da rappresentanti delle associazioni locali, opportunamente delegati ed autorizzati dal Presidente, anche verbalmente.
2. La partecipazione del gonfalone dell'Unione Montana Valli Orco e Soana deve essere accompagnata dal Presidente o da altro rappresentante dell'Unione da lui delegato.
3. Nelle cerimonie civili il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare e dopo la Banda Musicale, se presente. Se alla cerimonia presenzia il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone dell'Ente. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

Art. 6 - Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti emanate dallo Stato e dalla Regione Piemonte in ordine all'utilizzo di gonfaloncini e bandiere.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio dell'Unione Montana ed entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata.